



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FATTORI, Maurizio ROMANI, MONTEVECCHI, MARTON, BULGARELLI, MUSSINI, MARTELLI, CATALFO, SANTANGELO, SCIBONA, MOLINARI, PAGLINI, LEZZI, LUCIDI, TAVERNA, NUGNES, CASALETTO, CASTALDI, PUGLIA e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l’attività commerciale di erboristeria

ONOREVOLI SENATORI. - Un aggiornamento legislativo per l'erboristeria italiana, dopo trent'anni di richieste da parte degli erboristi al legislatore, è indispensabile per riuscire a mantenere e non condannare alla dispersione quella ricchezza sociale per la salute che è l'erboristeria italiana con la sua funzione del tutto peculiare dell'uso delle piante officinali secondo tradizione e scienza.

L'evoluzione del concetto di salute da assenza di malattia a benessere psico-fisico e sociale ha aperto uno spazio nuovo a tutte quelle medicine o tecniche, dapprima definite «alternative», che si stanno diffondendo in strati sempre più ampi di popolazione e che si stanno inserendo a integrare la medicina ufficiale. C'è stato un vero e proprio mutamento interpretativo: la cura non è più, riduttivamente, il trattamento della malattia e dei suoi sintomi, ma l'approccio alla totalità della persona nella sua complessità. Un recupero del concetto di persona intera ereditato dal passato, dalla medicina ipocratica se il riferimento è al nostro continente. In un quadro culturale di tale genere l'erboristeria si trova in una posizione del tutto particolare proprio per la materia che usa: la pianta officinale.

In Italia l'erboristeria e l'erborista, l'una intesa come disciplina autonoma, relativa al riconoscimento, coltivazione, raccolta, trasformazione, preparazione di erbe e di piante medicinali e aromatiche, l'altro quale figura professionale tecnica di riferimento, sono stati riconosciuti ufficialmente nell'ordinamento con la legge n. 99 del 1931, che istituiva, tra l'altro, il diploma di erborista.

Con questa legge e con il relativo regolamento applicativo di cui al regio decreto n.

1793 del 1931, si rispondeva alle esigenze socio-economiche di allora, regolamentando un settore di cui si riconosceva l'importanza e si auspicava lo sviluppo. La figura dell'erborista è stata quindi introdotta nell'ordinamento italiano, di fatto, con la legge n. 99 del 1931 e con il relativo regolamento.

Tale normativa risulta evidentemente insufficiente oggi a definire una professione e a regolamentare un settore che ha visto negli ultimi trent'anni una significativa espansione dovuta all'intreccio di una molteplicità di fattori sociali, culturali ed economici, anche se è la normativa che ha permesso la nascita dell'erboristeria professionale nel nostro Paese e quindi ha un'importanza ed un valore fondamentale anche allo stato attuale.

Non a caso è stata proprio la categoria stessa a rivendicare con forza l'istituzione del primo corso di laurea in tecniche erboristiche, la professionalizzazione del settore e un rinnovo legislativo adeguato ai tempi e alle prospettive europee, in modo da salvaguardare la propria specificità e permettere alla professione un nuovo sviluppo. Attualmente ci troviamo di fronte a una realtà che vede di fatto l'erborista referente effettivo per chi intende rivolgersi alle piante officinali per il mantenimento del proprio benessere psico-fisico. L'erborista è sempre più preparato scientificamente grazie all'istituzione dei corsi di laurea triennali in scienze e tecnologie erboristiche e al continuo e puntuale aggiornamento professionale promosso dalle associazioni di categoria, ma non vede un riscontro adeguato sotto il profilo normativo.

Gli erboristi, in Italia, svolgono di fatto un lavoro capillare di educazione sanitaria,

di informazione sulle piante medicinali e sull'uso delle stesse e una consulenza all'automedicazione responsabile con le piante officinali. Un lavoro sicuramente importante per la salute della popolazione che si trova sempre più in balia di stimoli, suggestioni e messaggi pubblicitari a volte fuorvianti e che necessita di un orientamento qualificato e professionale.

Contrariamente a quanto molti credono, l'erboristeria italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di anarchia e di abusivismo, ma nel rispetto di normative che, seppur ormai obsolete e disarticolate tra loro, ne hanno determinato la dimensione attuale.

Da oltre trent'anni gli erboristi auspicano l'approvazione di una legge più attinente ai tempi. È evidente che una normativa che vede la luce nel lontano 1931, con il relativo regolamento applicativo, non sia più in grado di rappresentare le esigenze di professionisti sempre più qualificati e di un settore in grande e costante espansione.

La maggiore attenzione e consapevolezza dei cittadini rispetto al concetto di salute e all'autogestione della stessa impongono delle scelte legislative coerenti, non certo per regredire rispetto alla norma attuale ma per riconoscere il ruolo dell'erborista e dell'erboristeria al livello delle esigenze contemporanee.

È necessario quindi intervenire radicalmente con un provvedimento che collochi, al pari di altre figure professionali, l'erborista nell'ambito delle professioni sanitarie non mediche e che regolamenti l'attività commerciale di erboristeria esaltandone tutte le peculiarità. Il perdurare dell'attuale situazione potrebbe determinare la perdita di una centenaria tradizione culturale propria del nostro Paese, provocando sicuri problemi di sopravvivenza alle migliaia di attività commerciali che vi operano, vanificando gli onerosi sforzi di quanti hanno creduto nel settore erboristico intraprendendo gli

studi universitari, fiduciosi di trovarvi uno sbocco professionale ed economico.

L'uso che l'erborista fa delle piante coniuga la conoscenza tradizionale alla ricerca scientifica e trae combinazioni che mirano sempre, oltre che all'eliminazione del sintomo, al riequilibrio dell'intero organismo. Proprio per questa sua peculiarità l'erborista ha un proprio ruolo storico e uno spazio proprio che non invade quello di altre figure sanitarie. Non quello del medico, visto che non fa diagnosi né terapia, né quello del farmacista che, nella società attuale, non è né può essere il referente specifico ed esclusivo per le piante officinali.

La maggiore sensibilità della popolazione all'autogestione della salute e il ricorso sempre in aumento a tutte quelle pratiche genericamente definite « dolci » hanno portato, per quanto riguarda l'ambito delle piante officinali, a un maggiore ricorso all'erborista quale figura professionale tecnica di riferimento per il consiglio e la consulenza in questo campo. Nel contempo vi è stata una riqualficazione della preparazione tecnico-scientifica dell'erborista con l'istituzione della laurea in scienze e tecnologie erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Tale iter formativo sostituisce, di fatto, quello previsto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche che aveva a sua volta sostituito quello indicato nella legge n. 99 del 1931. È ormai indispensabile e improcrastinabile che al mutamento di condizioni socio-culturali ed economiche, in aggiunta a quello del curriculum formativo dell'erborista, faccia seguito

un adeguato rinnovamento legislativo che, partendo dalla realtà fattuale, la riconosca in modo da garantire il consolidamento e lo sviluppo di un intero settore e il diritto al riconoscimento di una professione che ha un ruolo sociale ormai consolidato.

Mentre nei Paesi in via di sviluppo il ricorso alla medicina erboristica è una necessità, sia per ragioni culturali che di costi, nel mondo industrializzato il problema è differente. Le patologie croniche, ampiamente diffuse, unite all'invecchiamento progressivo della popolazione, portano alla ricerca costante di supporti per una «migliore qualità della vita» e permettono, nel contempo, di mantenere una vita di relazione soddisfacente. L'erboristeria offre utili risposte nei confronti di questi problemi.

A Copenaghen nel settembre 1998 era stato definito il programma «*European Health*» in cui si auspicava che dal 2010 tutti gli Stati membri europei potessero garantire che le professionalità sanitarie e quelle ad esse collegate in altri settori acquisissero adeguate conoscenze, procedure e competenze per promuovere la salute nelle rispettive popolazioni. L'Italia ha la ricchezza di avere, nel campo delle piante medicinali, già a disposizione una categoria qualificata che lavora da sempre con un approccio olistico agli squilibri funzionali dell'organismo. Occorre che a questa categoria sia riconosciuto questo merito e che, quindi, essa sia valorizzata per il lavoro che concretamente svolge. Sviluppo possibile questo, che metterebbe al servizio della collettività risorse preziose che oggi non si possono esplicitare in pieno.

Sarebbe ovviamente auspicabile che sia reso possibile un collegamento stabile con gli organismi professionali europei degli erboristi, in modo da poter lavorare a un *curriculum* formativo il più possibile omogeneo, pure tenendo conto delle peculiarità nazionali, in vista di quella libera circolazione delle professioni che prima o poi dovrà trasformarsi da enunciato a realtà. Nella pro-

spettiva che l'erborista possa divenire un referente, oltre che nell'automedicazione, anche per il medico che intenda operare con le piante medicinali. A tale proposito è importante citare l'innovativo esperimento effettuato presso alcuni ospedali della regione Toscana relativamente all'inserimento dell'erborista quale consulente presso i pazienti sul corretto utilizzo e sulla somministrazione di miscele di erbe infusionali di conforto e di supporto alle terapie mediche.

Il presente disegno di legge mira ad assegnare un ruolo e uno spazio propri all'erborista anche e soprattutto al fine di evitare conflitti con altre figure professionali, al pari di altri Paesi.

È necessario che la futura legge sia in grado di entrare nel merito dell'operatività professionale dell'erborista. In particolare deve essere garantita la libertà di miscelazione anche estemporanea delle piante officinali e dei loro derivati, giustificata dalla formazione tecnico-scientifica degli erboristi e motivata dalla necessità di soddisfare le richieste dei consumatori. Dalla pratica della miscelazione vanno ovviamente escluse solo le piante tossiche e velenose la cui utilizzazione rimane possibile in ambito strettamente medico-farmaceutico.

All'erborista spetterà quindi il compito di consigliare opportunamente i consumatori sul corretto utilizzo delle piante officinali, dei loro derivati e dei prodotti naturali in genere. Sulla base di quanto esposto si ritiene che una nuova normativa non dovrebbe prescindere dal garantire una giusta collocazione alla figura professionale dell'erborista, quale operatore sanitario non medico: individuare competenze specifiche e ruolo derivanti dal percorso formativo universitario che deve divenire abilitante alla professione e individuare l'erboristeria come disciplina autonoma, quale di fatto è storicamente divenuta.

La legge 1° febbraio 2006, n. 43, prevede la delega al Governo per l'istituzione degli ordini professionali relativi, in particolare,

alle seguenti fattispecie di figure professionali: professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Ad esempio l'igienista dentale, il dietista, il podologo, il fisioterapista e altre figure professionali che sono state riconosciute vere e proprie professioni sanitarie. È pertanto indispensabile definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale. Altresì è indispensabile definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria e indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche e denominazioni affini, come abilitante alla professione di erborista.

La legge dovrà prevedere l'istituzione di appositi registri degli erboristi gestiti a livello regionale a specifica tutela del cittadino, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria di riferimento quali soggetti garanti di un percorso di aggiornamento per i professionisti in attività.

Altrettanto necessaria è una precisa definizione dei titoli e dei requisiti professionali che identificano correttamente la figura dell'erborista, anche al fine di una maggiore tutela del consumatore. Ovviamente a tutela di coloro che già operano da anni nel settore si dovrà pensare a una parificazione del «vecchio» titolo con quello indicato nel disegno di legge, come è accaduto già per altre professioni. Si dovranno definire le modalità di adeguamento per coloro che alla data di entrata in vigore della legge, pur essendo titolari di una erboristeria, non saranno in possesso dei titoli per continuare ad esercitare la loro attività.

Il presente disegno di legge è volto a:

1) riconoscere il ruolo dell'erborista come tecnico specializzato nel settore delle piante officinali e del loro uso;

2) collocare la figura professionale dell'erborista nell'ambito delle figure sanitarie

(al pari di altri operatori quali, ad esempio il dietista, il podologo, eccetera), essendo punto di riferimento per l'utente nel campo dell'autogestione della salute con le piante officinali;

3) definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale che gli competono;

4) definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria;

5) indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche e i diplomi in erboristeria come titoli abilitanti alla professione di erborista;

6) prevedere la necessità dell'istituzione di un registro regionale degli erboristi abilitati;

7) equiparare, nelle funzioni, il titolo di studio previsto dalla legislazione previgente per svolgere la professione di erborista con quello indicato nella nuova normativa;

8) prevedere l'adeguamento professionale per coloro che alla data di entrata in vigore della legge non sono in possesso dei titoli ivi previsti per continuare a svolgere la professione;

9) prevedere la costituzione di un laboratorio annesso all'esercizio di vendita, autorizzato per l'allestimento di preparazioni erboristiche non confezionate esclusivamente nello stesso esercizio di vendita;

10) considerare la coltivazione delle piante officinali non come pratica agronomica generica ma speciale, con la necessità della consulenza e responsabilità di un erborista titolato. Sarebbe auspicabile la costituzione di Consorzi per la coltivazione di piante officinali in Italia, come già previsto nella legge n. 99 del 1931, con la direzione di un erborista titolato.

La figura dell'erborista operatore sanitario nel campo delle piante officinali, in grado di assolvere coscientemente l'impor-

tante funzione di filtro nei confronti del cittadino che in lui ripone fiducia, si integra perfettamente con le altre figure sanitarie, sia della medicina allopatrica che delle varie medicine cosiddette «complementari», di cui anche l'erboristeria potrebbe far parte come arte e scienza tradizionale. Le CAM (*Complementary and Alternative Medicine*) infatti prevedono non solo le discipline praticate da medici ma anche quelle praticabili da non medici ed anche in Italia sarebbe opportuno che ciò venisse tenuto in considerazione,

nell'interesse del cittadino utente cliente-paziente.

È l'integrazione di tutti questi saperi che può fare davvero compiere il salto di qualità necessario affinché venga di nuovo rivalutata la centralità della persona, finalmente libera di scegliere i propri riferimenti nel campo della salute e tranquillizzata dal fatto che le molte opportunità possono integrarsi tra loro al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo della salute e del benessere completi, così come indicato dall'OMS.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) i requisiti professionali dell'operatore denominato «erborista» ai fini dell'esercizio dell'attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti a base di piante officinali, o parti di esse, fresche o essiccate, singole o in miscela, o loro derivati, all'interno di esercizi commerciali denominati «erboristeria»;

b) le condizioni per l'impiego della denominazione «erboristeria» nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.

Art. 2.

(Istituzione della professione sanitaria di erborista)

1. L'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute.

2. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.

Art. 3.

*(Esercizio della professione sanitaria
di erborista)*

1. Possono esercitare la professione sanitaria di erborista coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di erborista ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996;

c) corsi di laurea appartenenti alla classe 24, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplino nel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o in scienze e tecnologie erboristiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

Art. 4.

*(Ambiti operativi
e competenze dell'erborista)*

1. I titoli di studio di cui all'articolo 3 conferiscono all'erborista l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse.

2. Sono di competenza dell'erborista: la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la misce-

lazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle loro droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.

3. Sono di competenza altresì dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e delle relative droghe.

4. Nell'ambito delle competenze di cui ai commi 1 e 2, l'erborista prepara i derivati erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.

5. L'erborista, nell'ambito delle sue competenze, fornisce informazioni sulle piante officinali, sui loro derivati, sui loro benefici e sul loro uso all'utente e lo informa riguardo alle eventuali controindicazioni.

6. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.

7. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private che all'interno di strutture imprenditoriali.

8. Sono inoltre di competenza dell'erborista:

a) il riconoscimento e il controllo di qualità delle piante officinali e dei loro derivati;

b) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione, il controllo e la certificazione dei processi di lavorazione presso aziende private e pubbliche del settore erboristico, nonché del settore cosmetico e alimentare in cui vengono utilizzate le piante officinali e i loro derivati;

c) la direzione tecnica di officine di produzione e confezionamento di integratori alimentari ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169;

d) il controllo delle tecniche di coltivazione e produzione delle piante, la verifica del miglioramento genetico e di conservazione del germoplasma delle piante officinali.

nali, in qualità di esperto delle buone pratiche di coltivazione;

e) la tutela della flora relativa alle piante officinali spontanee e il controllo della loro raccolta presso le amministrazioni regionali e provinciali;

f) l'attività di direzione di officine per la raccolta, la trasformazione, la miscelazione, il confezionamento e la conservazione delle piante officinali e dei loro derivati industriali;

g) l'attività di educazione e di informazione sui prodotti contenenti piante officinali e loro derivati al fine di favorirne un uso consapevole;

h) la vigilanza sui prodotti contenenti piante officinali e derivati ovvero la sorveglianza sulle reazioni avverse, ivi incluse quelle allergiche correlate al loro utilizzo.

9. È definita «attività di erboristeria» esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.

10. L'erborista che esercita l'attività ai sensi del comma 9 può allestire un locale, separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte, quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche proprie della professione, atte a produrre erborati destinati ad essere ceduti al consumatore finale, anche in forma non confezionata, nell'ambito dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di preparazioni erboristiche non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né il versamento degli oneri economici connessi.

11. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 9 è soggetto ad autoriz-

zazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai sensi delle leggi vigenti in materia. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti.

12. La miscelazione di piante officinali sfuse essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.

13. Le piante officinali, utilizzate a fini professionali dall'erborista in erboristeria, non possono provenire da coltivazioni geneticamente modificate.

Art. 5.

(Impiego della denominazione di erboristeria)

1. Possono utilizzare la denominazione «erboristeria», nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3.

2. In caso di impresa organizzata in forma societaria, l'utilizzazione della denominazione «erboristeria», ai sensi del comma 1, è subordinata alla sussistenza dei requisiti professionali in capo al rappresentante legale o suo delegato.

3. I titolari di esercizi commerciali in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che intendano impiegare la denominazione «erboristeria» nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria

nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, devono farne comunicazione preventiva al comune, attestando il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'utilizzazione della denominazione «erboristeria» per gli esercizi commerciali, gestiti in forma individuale o societaria, in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è sempre subordinata alla presenza costante nel punto vendita di un soggetto in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

*(Aggiornamento professionale –
Registri regionali degli erboristi)*

1. Le regioni di concerto con le associazioni di categoria degli erboristi più rappresentative a livello nazionale curano l'aggiornamento professionale, nonché l'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi da aggiornare annualmente.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, o libero professionale, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, i quali hanno frequentato appositi corsi e svolgono tale attività sulla base di normative regionali che si rifanno a quanto previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, nell'ambito delle loro compe-

tenze possono continuare a svolgere le medesime attività.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui all'articolo 3 della presente legge e al comma 1 del presente articolo, esercitano, da almeno tre anni, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di preparazioni erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, prope-deutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di qualificazione professionale, della durata minima di 1.500 ore, da svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale corso, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia delle università degli studi, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, è disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e in collaborazione con le due associazioni di categoria degli erboristi più rappresentative a livello nazionale. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si provvede mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al secondo periodo del presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

Stato e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali che non presentino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, non possono avvalersi della denominazione «erboristeria» sull'insegna d'esercizio. Agli stessi sarà consentito commercializzare esclusivamente i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esclusivamente in forma confezionata, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 8.

(Disposizioni particolari)

1. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, di:

a) medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapico tradizionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

b) medicinali di origine vegetale o fitoterapici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

c) sostanze vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

d) preparazioni vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristeria», in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge, dei medicinali omeopatici definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 9.

(Piante il cui uso è soggetto a restrizione)

1. All'erborista non è consentito l'uso delle piante che per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati all'utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia a seguito di ricetta medica obbligatoria non ripetibile.

2. Il Ministero della salute individua con proprio decreto, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, le piante di cui al comma 1.

Art. 10.

(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi programmi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi, la conoscenza delle piante officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti contenenti piante officinali e loro derivati, assicurando la corretta formazione per il loro riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa

biologica per la salute e il benessere umano, animale e vegetale.

Art. 11.

*(Tutela della flora e autorizzazione
per la raccolta spontanea)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentite anche con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato:

a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi in possesso della qualifica professionale di erborista ai sensi dell'articolo 3 delle piante officinali spontanee, a scopo produttivo-industriale o commerciale;

b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti dalla presente legge compie abuso della professione di erborista ed è perseguibile a norma di legge.

2. Chiunque utilizzi la denominazione «erboristeria» ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, essendo sprovvisto dei titoli indicati nel suddetto articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

3. In caso di recidiva si provvede alla sospensione dell'autorizzazione per un massimo di tre mesi.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a)* la legge 6 gennaio 1931, n. 99;
- b)* il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793;
- c)* il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

